

Rigetto di una istanza di prosecuzione dell'attività estrattiva e recupero ambientale nell'ambito di una cava

T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II 6 dicembre 2016, n. 2597 - Riccio, pres.; Santise, est. - Co.Bit. S.p.A. (avv. Fortunato) c. Regione Campania (avv. Imparato) ed a.

Cave e torbiere - Istanza di prosecuzione dell'attività estrattiva e recupero ambientale nell'ambito di una cava - Rigetto.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

Con ricorso tempestivamente notificato all'amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del Tar, la società ricorrente, titolare di una cava estrattiva sita alla località Cangito del Comune di Polla, ha impugnato il decreto dirigenziale n. 12 del 20.1.2015, con cui è stata respinta l'istanza di prosecuzione dell'attività estrattiva e recupero ambientale. La società ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

1. Il provvedimento è illegittimo perché l'autorizzazione richiesta ha ad oggetto un'attività su cui non ha competenza la Soprintendenza, come, peraltro, dalla stessa evidenziato con nota n. 94 del 5.1.2011;
2. Violazione dell'art. 14 quater, VI co., l. 241/1990 in quanto la Soprintendenza non ha espresso un parere negativo in senso alla Conferenza e, quindi, il suo assenso si intende acquisito;
3. Non vi sarebbe alcuna carenza documentale e il parere negativo sarebbe, comunque, irragionevole;
4. Il provvedimento impugnato è illegittimo perché contrastante con la determinazione conclusiva dei lavori della conferenza di Servizi;
5. Il parere della Soprintendenza è illegittimo perché non ha indicato soluzioni progettuali alternative.
6. Gli atti impugnati sono illegittimi per violazione degli artt. 10 e 10 bis L. 241/1990.

La Regione Campania e la Soprintendenza si sono costituite regolarmente in giudizio, contestando l'avverso ricorso e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza cautelare n. 166/2015 è stata accolta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

Tanto premesso in punto di fatto, il ricorso è infondato.

Come emerso nel corso del presente giudizio, questo Tar ha accolto la domanda cautelare, evidenziando che la p.a., *laddove necessario, prima di emettere un provvedimento di diniego, deve invitare il privato a produrre la necessaria documentazione ed eventualmente riesaminare la fondatezza dell'istanza alla luce dei diversi documenti prodotti, anche valutando la prospettazione di alternative progettuali, convocando, all'uopo, eventualmente una nuova conferenza di servizi*; inoltre, il Tar ha stigmatizzato il provvedimento impugnato perché emanato *in contraddizione con il provvedimento del 28.10.2014, con cui la stessa amministrazione resistente aveva concluso favorevolmente la conferenza di servizi, ritenendo non necessaria l'integrazione documentale*.

Successivamente all'ordinanza cautelare, la Regione Campania, disponibile a riconvocare la Conferenza di Servizi, ha chiesto alla Soprintendenza, con provvedimento n. 2015 del 6.5.2015, di esprimere con precisione le ragioni che impediscono di rilasciare il parere favorevole e di indicare eventualmente alternative progettuali.

La Soprintendenza, con nota n. 5554 del 28.5.2015, ha riscontrato la nota della Regione Campania ed ha evidenziato che permangono le carenze documentali in relazione all'istanza prodotta dalla società ricorrente e, in particolare, ha specificato i documenti assenti o carenti (in estrema sintesi, rilievo aggiornato, dettagliato e quotato plano-altimetricamente dello stato attuale dei luoghi, delle aree della cava esistente e di quello dell'ampliamento previsto; progettazione compiuta e certa dell'intervento "di recupero ambientale"; elaborati che rappresentino lo stato aggiornato dei luoghi relazionati al contesto territoriale).

A fronte di tali richieste la società ricorrente non ha ritenuto di dover integrare la documentazione.

La Regione Campania, con nota n. 2016 del 30.3.2016, ha, quindi, preso atto della situazione di stallo venutasi a creare. Il Collegio ritiene che il ricorso sia da respingere, in quanto la società ricorrente non ha proceduto all'integrazione della documentazione richiesta dalla Soprintendenza con la nota sopra citata, né ha dimostrato l'inutilità della stessa.

Invero, tutti i motivi di ricorso della ricorrente si sono rivelati infondati.

La ricorrente ritiene che la Soprintendenza non avesse competenza ad esprimersi in merito all'istanza di autorizzazione, in quanto la stessa ha ad oggetto la prosecuzione dell'attività e non un ampliamento della stessa. Tale profilo, tuttavia, non è emerso chiaramente nel corso del giudizio, perché, da un lato, la società ricorrente ha evidenziato di aver stralciato le eventuali superfici in ampliamento (pag. 8 del ricorso), ma, dall'altro, la Regione Campania, nella memoria di costituzione, ha contestato tale dato (pag. 5).

Emerge, quindi, una sottostante situazione confusionaria che la società ricorrente avrebbe potuto risolvere con l'integrazione documentale richiesta, avente ad oggetto, tra l'altro, anche l'aggiornata descrizione degli interventi richiesti; l'inerzia della società ricorrente ha contribuito a non rendere il quadro chiaro, oltre a porsi in contrasto con il principio di buona fede che, come evidenziato nell'ordinanza cautelare, informa nel suo complesso i rapporti tra p.a. e privato. Buona fede che ha valenza bilaterale: non riguarda solo la p.a., ma anche il privato che si relaziona con la stessa. Sotto questo punto di vista la mancata integrazione documentale richiesta con precisione dalla Regione e dalla Soprintendenza rende infondato il ricorso, anche perché la società ricorrente non ha dimostrato l'inutilità dei documenti richiesti.

Anche gli altri motivi di ricorso sono infondati.

Il ricorso, infatti, si sviluppa su un equivoco di fondo: la Soprintendenza nella conferenza di servizi del 28.10.2014 non avrebbe espresso un parere negativo che poi avrebbe articolato fuori del citato modulo procedimentale.

Tale argomentazione è priva di fondamento.

Il Collegio condivide l'impostazione ermeneutica secondo cui il dissenso va espresso all'interno della conferenza di servizi e non può essere espresso al di fuori della stessa, come emerge da una piana lettura dell'art. 14 ter, VII co. della l. 241/1990.

In disparte tale aspetto, va, però, evidenziato che la Soprintendenza ha espresso un parere chiaramente negativo all'interno della predetta conferenza di servizi, depositando il provvedimento n. 27563 del 28.10.2014 che ha struttura sostanzialmente negativa.

Suggestiva, ma non dirimente, è anche la contestazione della legittimità del provvedimento impugnato che sarebbe irragionevole perché in contrasto con la determinazione conclusiva (favorevole) dei lavori. Come evidenziato dalla Regione Campania, bisogna distinguere il provvedimento finale dalla determinazione conclusiva dei lavori, in quanto il primo può avere un segno diverso dalla seconda; questo Tar ha stigmatizzato tale aspetto nell'ordinanza cautelare, inserendolo nell'ottica di una valutazione più complessa che poneva al centro i rapporti di leale collaborazione tra i soggetti del procedimento complesso e che avrebbero dovuto comportare la compiuta partecipazione del privato.

Lo sviluppo procedimentale successivo all'ordinanza cautelare ha consentito, quindi, di superare le perplessità avanzate in sede cautelare e, pertanto, il ricorso si è rilevato infondato, perché la Regione Campania e la Soprintendenza si sono comportate correttamente, consentendo alla ricorrente di integrare l'istanza e dando atto dell'impossibilità di procedere oltre stante l'inerzia della ricorrente medesima.

Queste argomentazioni rendono poi infondati anche i restanti motivi di ricorso.

Ne deriva, pertanto, che il ricorso deve essere respinto.

La complessità del presente giudizio, il diverso esito della fase cautelare, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

(Omissis)